NUOVO ELENCO CLIENTI/FORNITORI: NOVITÀ INTERPRETATIVE E PROVVEDIMENTI ATTUATIVI.

FATTURE EMESSE PARI o SUPERIORI A euro 3MILA - SOGGETTI OBBLIGATI

Il provv. agenzia delle entrate del 22.12.2010, nel dare attuazione alle disposizioni previste dal D.L. 78/2010 in tema di comunicazione all'Amministrazione finanziaria delle operazioni di ammontare non inferiore a euro 3.000,00, individua innanzitutto la platea degli obbligati. In base alla norma sono tenuti all'onere dichiarativo tutti i soggetti passivi Iva (imprese, lavoratori autonomi, enti commerciali e anche non commerciali, se dotati di partita Iva, ecc.) che effettuano operazioni rilevanti per un ammontare pari o superiore alla soglia di legge ed anche i soggetti non residenti dotati di partita Iva italiana (acquisita mediante nomina di un rappresentante fiscale o tramite identificazione diretta), nonché le stabili organizzazioni in territorio nazionale di operatori esteri.

Inoltre, fra coloro che sono tenuti all'adempimento, dovrebbero rientrare, ad esempio, gli aderenti al regime delle nuove iniziative produttive ma non i contribuenti minimi, i quali non addebitando l'Iva in fattura non dovrebbero considerarsi soggetti all'obbligo di cui trattasi, similmente a quanto stabilito dalla C.M. 21.10.2010, n. 53/E, in tema di comunicazioni black list.

OPERAZIONI da COMUNICARE: formano oggetto di comunicazione (e obbligano, pertanto, il soggetto passivo all'effettiva trasmissione dei relativi dati) tutte le operazioni rilevanti ai fini Iva, siano esse cessioni di beni o prestazioni di servizi (rese o ricevute) che superano la soglia limite, individuata in maniera differenziata per le operazioni soggette a obbligo di fatturazione e per quelle in relazione alle quali non vige tale obbligo (tipicamente, le transazioni documentate da scontrino o ricevuta fiscale):

- per le operazioni con obbligo di fattura, si fa riferimento alla base imponibile del tributo: sono conseguentemente da comunicare tutte le transazioni di ammontare pari o superiore a euro 3.000,00, al netto dell'Iva. Pertanto, un professionista che, in relazione a una prestazione di consulenza gravata da Iva al 20%, emetta fattura al cliente per un totale di euro 3.480,00 (euro 2.900,00 a titolo di onorari ed euro 580,00 a titolo di Iva), non sarà tenuto alla comunicazione; viceversa, una società di autotrasporto che emetta al cliente fattura del medesimo importo totale, in relazione a prestazioni connesse all'esportazione di merce, sarà obbligata alla trasmissione dei dati relativi, trattandosi di un'operazione non imponibile (in cui, dunque, euro 3.480,00 costituisce sia la base imponibile che il totale fattura);
- per le altre operazioni rilevanti ai fini Iva (ad esempio certificate da scontrino o ricevuta fiscale), la comunicazione va inviata solo se si supera la soglia di euro 3.600,00, Iva compresa. Conseguentemente, saranno obbligati all'adempimento sia il commerciante che vende al privato capi di abbigliamento per un totale di euro 4.200,00 al lordo dell'Iva per euro 700,00, documentati da scontrino fiscale, sia l'intermediario finanziario che, pur essendosi avvalso della dispensa da adempimenti per operazioni esenti richieda al cliente commissioni per più di euro 3.600,00 (non assoggettate ad Iva euro non documentate da fattura).

CASI PARTICOLARI: le soglie di rilevanza di cui sopra vanno intese con riferimento al complesso delle somme domandate alla controparte in forza di un contratto che possa essere visto come unitario.

Pertanto:

- "qualora siano stipulati più contratti tra loro collegati, ai fini del calcolo del limite, si considera l'ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i predetti contratti ": così, se un'impresa fornisce beni a un'altra impresa per euro 2.500,00 (Iva esclusa) e, attraverso un separato accordo, si occupa anche della posa in opera degli stessi, fatturando un corrispettivo di euro 800,00 (sempre Iva esclusa), essa sarà tenuta all'invio dei dati all'Amministrazione finanziaria, in quanto le due operazioni, pur se formalmente scomposte (artificiosamente o meno) in due distinti rapporti, risultano sicuramente connesse l'una all'altra e la base imponibile complessiva supera la soglia di legge per l'adempimento;
- "per i contratti di appalto, di fornitura, di somministrazione e gli altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, l'operazione è da comunicare qualora i corrispettivi dovuti in un anno solare siano complessivamente di importo pari o superiore a euro tremila": ne discende che, nel caso in cui la fornitura preveda una durata pluriennale, con corrispettivo mensile di euro 200,00 (Iva esclusa), essa non sarà soggetta a comunicazione, in quanto l'ammontare annuo dovuto dal cliente è al massimo pari a euro 2.400,00 per anno, nonostante, ad esempio, il contratto copra un quinquennio e, dunque, il fornitore percepisca un corrispettivo totale di euro 12.000,00, abbondantemente eccedente euro 3.000,00.

In ipotesi similari alle precedenti, pur se non espressamente contemplate dal provvedimento attuativo, appare coerente attenersi ai medesimi criteri di fondo: in presenza di più operazioni fra loro connesse anche solo sotto il profilo soggettivo, dunque, anche se di ammontare singolarmente inferiore a euro 3.000,00, andrà attentamente valutato se non sia prudenzialmente da effettuarsi la comunicazione all'Agenzia delle Entrate, anche se a rigore non richiesta.

E' il caso, ad esempio, di un perito cui una stessa impresa commissioni, nel medesimo anno, una prima stima una tantum riferita a un macchinario usato che essa intende vendere a terzi (onorario del perito pari a euro 800,00) e, in un secondo momento, una seconda valutazione, riferita a un immobile rispetto al quale vuole presentare un'offerta d'acquisto (compenso del perito pari a euro 2.500,00): pur se si tratta di due operazioni fra loro anche sostanzialmente non unitarie, poiché l'impresa non conosceva in precedenza il lavoratore autonomo interessato e gli ha richiesto la seconda stima, riferita a un diverso oggetto e a una diversa operazione, solo perché soddisfatta del rapporto in precedenza instaurato col professionista all'atto della prima perizia, potrebbe apparire difficoltoso far fronte a eventuali contestazioni mosse dai verificatori sul punto.

Al fine di individuare le operazioni fra loro collegate, inoltre, in attesa di prossimi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate, si potrebbe fare riferimento a quanto sostenuto dalla banca d'Italia in relazione alle soglie di monitoraggio delle operazioni sospette ai fini degli obblighi antiriciclaggio dei professionisti e altri soggetti obbligati.

ESCLUSIONI: pur se soggette a Iva e pur se di ammontare anche singolarmente pari o superiore a euro 3.000, non assumono rilevanza e non vanno, quindi, comunicate all'Agenzia delle Entrate alcune transazioni, i cui dati sono già in possesso dell'Amministrazione finanziaria.

Operativamente, vengono menzionate:

- le importazioni;
- le esportazioni: si tratta però solo di quelle dirette e di quelle con trasporto a carico del cliente (art. 8, co. 1, lett. a) e b), D.P.R. 633/1972), mentre non rientrano nel perimetro di esclusione (e vanno, pertanto, comunicate), ad esempio, le operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione d'intento (art. 8, co. 1, lett. c), D.P.R. 633/1972) e le prestazioni di servizi connesse agli scambi internazionali (art. 9, D.P.R. 633/1972);
- le operazioni con controparti residenti in un paese a fiscalità privilegiata: è da ritenersi che l'esclusione valga solo nei confronti di quelle che hanno formato effettivamente oggetto della cd. comunicazione black list conv. con modif. dalla L. 73/2010, in quanto le "Motivazioni" del provvedimento chiariscono che l'esenzione dalla trasmissione dei dati è limitata alle "operazioni già monitorate dall'Amministrazione finanziaria";
- le operazioni che hanno costituito oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria (art. 7, D.P.R. 605/1973): fra di esse vanno menzionate, in particolare, quelle degli intermediari finanziari e quelle degli amministratori di condominio.

Tabella riepilogativa.

COMUNICAZIONE dell		EVANTI di IMPORTO PARI INI e MODALITA'	o SUPERIORE a euro 3.000 -
Operazione Iva rilevante	Periodo di effettuazione	Importo	Termine di trasmissione all'Agenzia delle entrate
Soggetta all'obbligo di	Anno 2010	25.000 (Iva esclusa)	31.10.2011
fatturazione	Dall'1.1.2011 in poi	3.000 (Iva esclusa)	30.4 dell'anno successivo all'effettuazione dell'operazione
Non soggetta all'obbligo	Anno 2010	Qualunque	Nessun obbligo
di fatturazione	1.1.2011 - 30.4.2011	Qualunque	Nessun obbligo

		(Iva inclusa)	30.4 dell'anno successivo all'effettuazione dell'operazione
Qualunque	Dall'1.1.2010 in poi	Inferiore alle soglie di cui sopra	Nessun obbligo

CONSUMATORE FINALE: una breve riflessione meritano le operazioni svolte nei confronti dei soggetti privati. Il nuovo adempimento, infatti, varierà sensibilmente i comportamenti degli operatori, in quanto, al fine di adempiere alle prescrizioni dichiarative in esame, essi dovranno richiedere (ovviamente, in relazione alle sole operazioni eccedenti il limite di legge) all'acquirente/committente, all'atto dell'effettuazione dell'operazione, il suo codice fiscale: il cliente, peraltro, non potrà esimersi dal fornire tale dato, visto che il provvedimento di attuazione espressamente sancisce che "ai fini della comunicazione dei dati [...], per le operazioni non soggette all'obbligo di fatturazione, il committente o il commissionario è tenuto a fornire i propri dati identificativi". Nel caso di controparte non residente priva di codice fiscale italiano, egli dovrà comunque fornire all'operatore i propri dati identificativi e, in particolare, se trattasi di persona fisica: cognome e nome, luogo e data di nascita, sesso e domicilio fiscale.

Da un lato, quindi, il fornitore avrà l'onere di acquisire comunque tali dati, eventualmente previa sensibilizzazione della clientela in merito all'esistenza dell'adempimento; dall'altro lato, il consumatore finale dovrà rassegnarsi, per ogni acquisto rilevante, a dover comunicare alla controparte i propri dati identificativi, senza poter opporre (almeno sulla base dello stato dell'arte) eventuali ragioni di privacy.

Il motivo di questo monitoraggio anche nei confronti dei consumatori finali è dovuto alla finalità antievasiva che ha portato all'introduzione del nuovo adempimento e, in particolare, alla possibilità, per l'Amministrazione finanziaria, di acquisire dati rilevanti ai fini dell'attivazione del nuovo accertamento sintetico (cd. spesometro).

Sarà necessario pertanto dotarsi di schede anagrafiche da far compilare all'acquirente al momento dell'acquisto o optare per l'emissione della fattura per tutte le vendite che superino nel loro complesso la soglia di legge, in modo da acquisire tutti i dati necessari alla compilazione dell'elenco..

PERIODO TRANSITORIO: al fine di una graduale introduzione del nuovo obbligo, è previsto un periodo transitorio, in relazione al quale vigono norme specifiche.

In particolare:

- le operazioni rilevanti effettuate nel 2010 vanno comunicate solo se soggette all'obbligo di fatturazione e se di importo almeno pari a euro 25.000,00 a livello di base imponibile: sia che si tratti di operazioni gravate da imposta, sia che si tratti di operazioni esenti o non imponibili. Pertanto, per il 2010 non formeranno oggetto di comunicazione le transazioni il cui corrispettivo complessivo (tenuto conto delle operazioni collegate e dell'esistenza di contratti di durata) non eccede euro 24.999,99. La trasmissione dei relativi dati, inoltre, andrà eseguita entro il 31.10.2011 (e non entro il 30.4.2011);
- non formano oggetto di comunicazione le operazioni effettuate fino al 30.4.2011, se per le stesse non vige l'obbligo di emissione della fattura, per quanto concerne il 2011, pertanto, tali operazioni saranno oggetto di trasmissione, entro il 30.4.2012, solo relativamente al periodo di effettuazione 1.5.2011-31.12.2011, mentre la prima trasmissione di un intero anno solare sarà quella da eseguirsi entro il 30.4.2013, relativamente alle operazioni effettuate nel 2012.